

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' DEGLI ANZIANI (C.E.D.)

Art. 1 - Oggetto

1 - Il CISSA intende disciplinare l'erogazione di un contributo denominato "contributo economico per sostegno alla domiciliarità (C.E.D.)" nell'ambito di progetti specifici - predisposti dalla Commissione di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) e concordati con il Servizio Sociale di territorio e i familiari - quale intervento sostitutivo al ricovero in struttura.

Art. 2 - Finalità

1 - Il contributo è finalizzato a sostenere la famiglia di un anziano, in condizioni di parziale autosufficienza, e a determinate condizioni socioeconomiche, per remunerare prestazioni di assistenza mediante progetti personalizzati di domiciliarità.

2 – L'erogazione del contributo, nelle modalità di cui ai successivi articoli , dovrà sostenere la famiglia nel carico assistenziale e permettere un rallentamento o una limitazione agli inserimenti residenziali.

Art. 3 - Definizione dell'intervento assistenziale domiciliare

1 – Gli interventi assistenziali domiciliari si riferiscono alla cura di un anziano non autosufficiente che i famigliari possono garantire direttamente o attraverso persone scelte dallo stesso anziano o dai famigliari per mantenere lo stesso in condizioni di sicurezza assistenziale nel proprio contesto di vita e relazioni sociali.

2 – La condizione di non autosufficienza dell'anziano alla quale indirizzare l'erogazione del contributo economico è quella che necessita della presenza costante e continuativa di una persona (famigliare o persona individuata per la condizione specifica) che garantisca quegli atti di assistenza e cura della persona per permettere il mantenimento al domicilio in condizioni di sicurezza assistenziale.

3 – Gli specifici interventi assistenziali necessari all'anziano non autosufficiente saranno specificati nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale concordato tra la famiglia, i servizi dell'ASL e del Consorzio.

Art. 4 – Identificazione dei destinatari

1 – Il soggetto ultra sessantacinquenne, beneficiario del contributo, deve essere residente e domiciliato nel territorio del CISSA e trovarsi in una situazione di bisogno assistenziale e sanitario valutato dall'UVG, che concorda il programma personalizzato con il Servizio Sociale di territorio e i famigliari.

2 – Nello specifico i possibili destinatari sono:

- le persone che risultano in lista d'attesa per l'inserimento in struttura residenziale;
- le persone che risultano in assistenza domiciliare nella tipologia Cure di Lungo-Assistenza Domiciliare (CLAD).

3 – Nel primo anno di sperimentazione l'EDI (equipe distrettuale integrata ovvero triage), individua i potenziali destinatari della prestazione tra i soggetti anziani non autosufficienti in lista d'attesa per gli “*inserimenti residenziali*” con un punteggio massimo riconosciuto non inferiore ai 20/28; concorda il programma assistenziale personalizzato con i familiari e verifica la disponibilità degli stessi a farsi carico della gestione del programma stesso mediante assunzione dell'assistente familiare, qualora decidessero di rifiutare l'inserimento in struttura.

In una fase successiva, i possibili destinatari sono le persone che risultano seguite dai servizi sanitari e socio-assistenziali già valutate dall'UVG e organizzate nella tipologia *Cure di Lungo Assistenza Domiciliare* (CLAD) e le persone che risultano assistite privatamente e organizzate nella tipologia *Cure di Lungo Assistenza Domiciliare* (CLAD)

3 - Il destinatario deve godere di un' adeguata rete familiare che si faccia garante del progetto di domiciliarità .

4 - Gli accordi definiti con i familiari vengono formalizzati con apposito documento che definisce i tempi di attuazione del programma assistenziale e gli impegni reciproci.

All'assistente sociale responsabile del caso compete:

- la formalizzazione del progetto con il caregiver,
- l'inoltro della richiesta di erogazione dell'assegno all'ufficio consortile preposto e la verifica dell'assolvimento degli impegni presi da parte dei familiari;
- la fornitura di consulenza alla famiglia per le problematiche connesse alla gestione delle attività di cura nel loro complesso.

5 - L'assistente sociale responsabile del progetto, verificherà che lo stesso, così come concordato, venga regolarmente osservato, ne seguirà l'andamento nel tempo e ne verificherà, con cadenza almeno trimestrale, le condizioni generali dell'assistito nonché il livello di assistenza fornita dai familiari, volontari o terzi.

Art. 5 – Modalità di erogazione

1 - Il familiare interessato si rivolge al servizio sociale richiedendo il contributo. L'assistente sociale, verificati con visita domiciliare i bisogni assistenziali dell'anziano, lo stato abitativo, l'adeguatezza del contesto familiare, le capacità assistenziali del caregiver, segnala la situazione del richiedente all'EDI (equipe distrettuale integrata ovvero triage). L'EDI definisce il piano assistenziale e sanitario personalizzato (PAI), d'intesa con l'anziano e il caregiver, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e dell'assistente sociale responsabile del caso.

2 – Il Direttore del Distretto e il Direttore del Consorzio, per le persone che ne hanno diritto, approveranno, in calce al *Piano Assistenziale Individualizzato* (PAI) :

- il carico assistenziale;
- il contributo mensile
- il periodo previsto di erogazione.

3 – Lo strumento di valutazione del livello di intensità assistenziale domiciliare, stabilito a livello aziendale dai Direttori di Distretto e dai Direttori dei Consorzi, è la scheda UVG “*Definizione della intensità assistenziale domiciliare*”.

4 - L'erogazione del contributo viene concessa alla persona anziana che si avvale di un caregiver. Quest'ultimo può individuarsi in :

- Parenti ;
- Reti amicali o persone che instaurano rapporti di assistenza;
- Volontari.

5 - Il caregiver individuato si rende disponibile ad utilizzare il contributo per remunerare personale regolarmente assunto che fornisce prestazioni assistenziali integrative all'assistenza fornita dai familiari e/o dai servizi territoriali.

6 - Il contributo può essere erogato per remunerare anche un parente (inteso ai sensi dell'art. 433 del codice civile), purché convivente o residente nello stesso stabile e disposto a fornire l'assistenza necessaria al proprio congiunto.

7 - L'EDI può disporre la sospensione o la revoca dell'assegno a seguito della verifica di inadempienze da parte della famiglia o in relazione a mutamenti delle condizioni che hanno dato luogo alla erogazione della prestazione.

8 - Il contributo può inoltre venire sospeso o revocato dal C.I.S.S.A. – previa contestazione scritta al verificarsi di una delle sotto elencate inadempienze:

- destinazione del C.E.D. a scopi diversi da quelli indicati nel presente regolamento;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di inquadramento contrattuale dell'assistente familiare;
- variazione della situazione economica;
- decesso;
- inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale;
- ricovero ospedaliero \geq a 15 giorni.

9 – Nel caso di ricovero di sollievo in struttura residenziale o di ricovero ospedaliero, la riduzione avviene secondo il seguente schema:

- fino al quattordicesimo giorno compreso nessuna riduzione;
- dal 15° al 30° giorno compreso, riduzione del 50% della quota a carico del CISSA;
- dal 31° giorno in poi, riduzione del 100% della quota a carico del CISSA.

10 - Qualsiasi sospensione o revoca deve essere concordata tra le parti che hanno condiviso il progetto.

9 - Il diritto al contributo, nella misura intera o parziale, per la parte socio-assistenziale è legato al reddito come specificato all'art.5 del presente Regolamento.

10 - Chi è ammesso a beneficiare del C.E.D. viene depennato dalla lista d'attesa per i ricoveri in struttura.

Art. 6 - Personale impiegato.

1 - I congiunti dell'anziano non autosufficiente titolare del CED o altro caregiver individuato, avranno il compito di individuare e assumere con regolare contratto di lavoro gli assistenti familiari. Nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra il Consorzio o l'ASL e gli assistenti familiari.

2 - E' a carico del caregiver ogni onere assicurativo o previdenziale riguardante gli/le assistenti impiegati.

3 - Il Consorzio e l'ASL sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli assistenti familiari nei confronti dell'anziano.

4 - Il Consorzio provvederà ad attivare iniziative di riqualificazione professionale rivolte agli addetti all'assistenza familiare che già operano sul mercato. Il Consorzio provvederà inoltre a programmare iniziative di prima qualificazione di nuovi operatori attraverso percorsi formativi, articolati in moduli flessibili impostati secondo i criteri dei "crediti formativi," con le modalità ed i criteri fissati dalla Regione Piemonte.

Art.7 - Entità del contributo

1 - La copertura finanziaria del C.E.D. è così composta :

- una quota pari al 50% a carico dell'ASL 8;
- il restante 50% a carico del Consorzio (in compartecipazione con l'utente richiedente sulla base delle norme che seguono).

2 - Per quanto concerne il riconoscimento economico mensile a carico della sanità (50% ed erogato direttamente dalla stessa) viene articolato in tre livelli progettuali corrispondenti a € 450,00, € 400,00, € 350,00 in relazione al carico assistenziale così come definito dall' UVG : intensità assistenziale alta; intensità assistenziale media, intensità assistenziale bassa.

L'ASL 8 provvederà direttamente a versare la quota individuata.

3 – Nel caso le persone beneficiarie del contributo usufruiscono del servizio di Cure Domiciliari, viene sottratta al contributo economico la quota mensile relativa all'impegno dell'ASL 8 per il servizio OSS, calcolato sulla base di € 9,50 orarie e il costo orario a carico del CISSA.

4 - Il contributo a carico del CISSA è fissato nella misura massima complessiva mensile di € 450,00, € 400,00, € 350,00 a seconda della valutazione (già espressa in sede di assegnazione del punteggio o da valutarsi ex-novo) della necessità di sostegno tutelare indicativamente pari a 24h/24h, 8-12h/24,4-8h/24h.

5 - Il contributo assistenziale viene erogato dal Consorzio nella misura massima quando il reddito non supera € 850,00 e viene ridotto in maniera proporzionale tra € 850,00 e € 1.300,00 (con arrotondamento). Per avere diritto al CED il computo del reddito non deve superare € 1.300,00 mensili, incrementato del 50% in caso di coniuge o altri familiari a carico.

6 - Nel caso l'assistenza venga fornita direttamente da un parente (cfr. p.4 art.5), il contributo spettante sarà ridotto del 50%.

7 – Nel computo del reddito individuale vengono conteggiati : reddito di pensione, rendita INAIL, pensioni di guerra e di invalidità, indennità di accompagnamento e rendite di immobili. Qualora il richiedente, oltre alla abitazione principale, abbia altri beni immobili il cui valore catastale superi la soglia di € 100.000,00, verrà escluso; entro valore catastale succitato verrà calcolato ai fini del computo del reddito annuale l'eventuale rendita commerciale, se giustificata da rapporti dichiarati, oppure una rendita commerciale forfettaria annuale pari al 5% del valore catastale dichiarato. Qualora il richiedente abbia alienato beni di sua proprietà riservandosi l'usufrutto, il reddito annuale verrà incrementato del 5% del valore catastale dichiarato.

8 - Al reddito dell'interessato vengono detratte le spese del canone di locazione fino a € 350,00 mensili e di € 100,00 mensili per le utenze, ridotte del 50% in caso di coniuge con reddito e non considerate in caso di presenza di un familiare.

9 - Il CISSA si farà carico della erogazione dei contributi fino a disponibilità del budget.

10 - Il caregiver è tenuto a presentare agli uffici centrali una rendicontazione contabile delle spese sostenute (busta paga-versamento oneri previdenziali e assistenziali) con cadenza trimestrale e quando richiesto. La rendicontazione può essere autocertificata ed in tal caso il nucleo è tenuto a dichiarare ove sono depositati i documenti originali che si impegna a mettere a disposizione del Consorzio per gli eventuali controlli.

Art.8 - Norme di salvaguardia.

1- Il Consorzio si riserva di eseguire controlli - finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite – direttamente e tramite i Comuni e la Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, e 6, comma 3, del DPCM 7 maggio 1999, n.221; potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione

familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

2 - I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il consorzio riutilizza per gli stessi fini, più gli interessi legali.

Il Consorzio eroga il C.E.D. sino alla concorrenza della spesa annualmente concordata con l'A.S.L. 8 e stanziata in bilancio dagli Organi consortili.

Art.9 - Pubblicità del regolamento.

1 - Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso la segreteria, presso le sedi del Consorzio e presso le sedi delle agenzie di servizi accreditate, perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Art.10 - Entrata in vigore.

1 - Il presente regolamento - emanato ai sensi dell'art.5 della legge 8.6.1990, n° 142 - è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 51 dello Statuto.

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	1
Art. 2 - Finalità.....	1
Art. 3 - Definizione dell'intervento assistenziale domiciliare	1
Art. 4 – Identificazione dei destinatari	1
Art. 5 – Modalità di erogazione.....	2
Art. 6 - Personale impiegato.....	4
Art.7 - Entità del contributo	4
Art.8 - Norme di salvaguardia.....	5
Art.9 - Pubblicità del regolamento.....	6
Art.10 - Entrata in vigore.....	6